

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1381-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1965
(V. Stampato n. 2389)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1965*

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1965

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia, come è noto e come abbiamo più volte ricordato in occasione di ratifica delle Convenzioni bilaterali in materia, è membro della Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (I.C.A.O.).

L'articolo 48, lettera *a*), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, che dava origine all'I.C.A.O. e che, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, venne resa esecutiva con decreto legislativo del 6 marzo 1948, n. 616, nella sua stesura originaria prevedeva la convocazione di sessioni straordinarie dell'Assemblea dell'I.C.A.O. a richiesta di 10 Stati contraenti.

Detta norma si adeguava allo stato di cose esistenti all'epoca in cui venne stipulata la Convenzione di Chicago in quanto il numero di 10 Stati rappresentava una proporzione notevole dei 50 Paesi che diedero vita alla sopraddetta Organizzazione.

La norma appare ora inadeguata perchè l'I.C.A.O. conta attualmente più di 100 membri.

Gli Stati contraenti, avendo preso atto del desiderio generale di aumentare il numero minimo degli Stati richiesti per la convocazione di una assemblea straordinaria, hanno deciso di prevedere una più idonea

proporzione degli stessi per l'attuazione della iniziativa convocante, di guisa che, pur non disattendendo le esigenze della minoranza, la convocazione dell'Assemblea non sia in balia di una troppo ristretta parte della minoranza stessa.

Il Protocollo di cui stiamo trattando porta un emendamento all'articolo 48 lettera *a*). Esso dispone che la convocazione di una assemblea straordinaria, fermo restando la analoga facoltà attribuita al Consiglio della Organizzazione, può essere richiesta da un numero di Stati contraenti pari almeno ad un quinto del numero totale degli Stati membri.

Il Protocollo entrerà in vigore il giorno di deposito del 70° strumento di ratificazione di questa disposizione.

È evidente che, con questo emendamento, viene applicato un principio equitativo che assicura una maggiore importanza alle riunioni assembleari.

Ritengo quindi che questo disegno di legge, che ha già avuto l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, vorrà essere accolto positivamente anche da questa nostra Assise.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera *a*), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale del Protocollo stesso.